Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 13 maggio 1969 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1968, n. **1555.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Lotti », con sede in Pontedera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Pisa in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Lotti » di Pontedera è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Ritenuto che, al momento dell'entrata in vigore della citata legge n. 132, il predetto ospedale provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Lotti », con sede in Pontedera, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa;

due membri eletti dal consiglio comunale di Pontedera;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 20 novembre 1879, modificato con regio decreto 25 novembre 1883 e con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 139. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1969, n. **193**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1671, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la tabella n. 6 relativa alla carriera di concetto del personale di biblioteca erroneamente soppressa con il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1251 deve essere riportata nello statuto anzidetto e assume il n. 8.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 141. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1969, n. **194**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 52. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti quelli di:

19) Paleoecologia;
20) Idrogeologia;
21) Petrografia applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1969

SARAGAT

SULLO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 145. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **195**.

Autorizzazione all'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ad acquistare un immobile.

N. 195. Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare l'appezzamento di terreno di cui alla deliberazione consiliare del 29 maggio 1968, alle condizioni previste nella deliberazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 140. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. **196**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica dell'istituto tecnico nautico « N. Sauro » di La Spezia.

N. 196. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica dell'istituto tecnico nautico « N. Sauro » di La Spezia viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1969
Atti del Governo, registro n. 226, foglio n. 143. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969, n. 197.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad acquistare un immobile.

N. 197. Decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena viene autorizzata ad acquistare dal demanio dello Stato, al prezzo a corpo di L. 42.000.000, il primo lotto di terreni costituenti l'ex aeroporto di Pian del Lago, siti nel territorio del comune di Monteriggioni, rappresentato da un appezzamento di terreno nudo della superficie di ettari 41.53.81.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 142. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. 198.

Erezione in ente morale della fondazione « Preside Luigi Bruno », con sede in Napoli.

N. 198. Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Preside Luigi Bruno », con sede in Napoli presso la scuola media statale « Flavio Gioia », via Salita S. Raffaele n. 59, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1969
Atti del Governo, registro n. 226, *foglio n.* 144. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 marzo 1969.

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899;

il regio decreto 4 febbraio 1900 col quale dall'elenco di cui sopra sono stati radiati i laghi di Chiusi e di Montepulciano;

il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 860; ed il settimo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1968, n. 323;

Visto lo schema dell'ottavo elenco suppletivo compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale è inclusa soltanto la sorgente denominata « Acqua gialla »;

Visti gli atti della istruttoria durante la quale non sono state avanzate opposizioni nè reclami;

Considerato che tale istruttoria è stata esperita a norma di legge; e che la citata sorgente ha acquistato attitudine ad uso di pubblico generale interesse ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, in quanto le sue acque vengono già utilizzate dal comune di Abbadia S. Salvatore per uso potabile, per cui possiedono i requisiti per essere dichiarate pubbliche;

che, pertanto, detto elenco suppletivo può essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 70 nell'adunanza del 16 gennaio 1969;

Visti il testo unico di leggi sulle acque pubbliche e sugl'impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato l'ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1969

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1969
Registro n. 7 *Lavori pubblici, foglio n.* 215

Ottavo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati o attraversati	Ubicazione della sorgente
1	2	3	4	5
267/1	Sorgente acqua gialla	Fosso acqua gialla	Abbadia San Salvatore	A circa 1 km. dall'imbocco della galleria mineraria denominata « Acqua gialla »

Visto, *il Ministro*: MANCINI

(4177)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1969.
Variazioni alla pianta organica dei dattilografi giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1965, con le successive variazioni, relativo alle piante organiche del personale di dattilografia addetto agli uffici giudiziari;

Ritenuta la necessità di aumentare di una unità la pianta organica del personale di dattilografia addetto al tribunale di Nuoro;

Considerato che a tal fine occorre sopprimere il posto di dattilografo nella pianta organica della pretura di Canelli;

Visto l'art. 7, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1444;

Decreta:

Art. 1.

Il posto di dattilografo nella pianta organica della pretura di Canelli è soppresso.

Art. 2.

La pianta organica del personale di dattilografia del tribunale di Nuoro è aumentata da due a tre unità.

In tali sensi sono modificate le tabelle *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 9 giugno 1965 con le successive variazioni.

Roma, addì 4 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1969
Registro n. 12 Grazia e giustizia, foglio n. 125

(4136)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1969.
Costituzione del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Ravvisata la necessità di procedere alla costituzione del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo nella composizione prevista dall'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504;

Viste le designazioni delle terne di persone appartenenti alle categorie degli agricoltori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri comunicate — ai sensi del citato art. 5, lettera *d*) — dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la scelta dei rappresentanti delle categorie stesse da chiamare a far parte del detto consiglio d'amministrazione;

Viste le designazioni dei rappresentanti delle amministrazioni, degli enti e dei comitati di cui alle lettere *c*), *i*), *l*) ed *m*) del menzionato art. 5;

Viste altresì le comunicazioni dei presidenti dei consorzi di bonifica costituiti nel territorio di competenza dell'ente, nonchè quelle dei presidenti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle amministrazioni provinciali di Arezzo, Perugia, Siena e Terni;

Con riserva di provvedere alla nomina del rappresentante dell'ente di cui alla lettera *h*) del predetto art. 5;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, è costituito dai signori:

Patuelli dott. Cesare, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Seppia rag. Mauro, in rappresentanza del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Malacarne Dante, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Di Salvo dott. Egidio, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bono dott. Marcello, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Arezzo;

Andreoli dott. Giulio, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Perugia;

Pescatori dott. Antimo, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Siena;

Ceino prof. Pasquale, in rappresentanza degli agricoltori della provincia di Terni;

Meliciani comm. Santi, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Arezzo;

Pirami comm. Elio, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Perugia;

Borghi geom. Alfio, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Siena;

Destefanis cav. uff. Alessandro, in rappresentanza dei coltivatori diretti della provincia di Terni;

Lai Guido, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Arezzo;

Grelli Mario, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Perugia;

Mannoni Siro, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Siena;

Claudiani Roberto, in rappresentanza dei mezzadri della provincia di Terni;

Borelli dott. Oscar, commissario del consorzio di bonifica montana del Casentino-Valdarno, con sede in Arezzo;

Rossoni ing. Giovanni, presidente del consorzio di bonifica del Trasimeno, con sede in Castiglione del Lago (Perugia);

Zannoni dott. ing. Luciano, delegato del presidente del consorzio della bonificazione umbra, con sede in Spoleto (Perugia);

Baldelli avv. prof. Vinicio, presidente del consorzio di bonifica montana dell'alto Chiascio ed Assino, con sede in Gubbio (Perugia);

Bianconi dott. Antonio, presidente del consorzio di bonifica montana del fiume Corno, con sede in Norcia (Perugia);

Marzoli cav. Domenico, presidente del consorzio unico per la bonifica della Val di Chiana romana e della Val di Tresa, con sede in Chiusi (Siena);

Peruzzi comm. Corrado, presidente del consorzio per la bonifica della Val d'Orcia, con sede in Montepulciano (Siena);

Bufi ing. Angelo, presidente del consorzio di bonifica tra Baschi ed Orte e del consorzio di bonifica della Conca ternana, con sede in Terni;

Fornasari ing. Francesco, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Arezzo;

Pillitu avv. Luigi, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia;

Bardini rag. Ferruccio, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena;

Alcini avv. Angelo, presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Terni;

Regi Carlo, delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo;

Corba Gustavo, delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Perugia;

Gistri Dante, delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Siena;

Bartolini Mario, delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Terni;

Tartaglini dott. Aldo, in rappresentanza dell'ente Maremma, ente di sviluppo in Toscana e Lazio;

Lagorio avv. Lelio, in rappresentanza del comitato regionale per la programmazione economica della Toscana;

Fiorelli Fabio, in rappresentanza del comitato regionale per la programmazione economica dell'Umbria.

Roma, addì 18 aprile 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(3988)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1969.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre preparati galenici e specialità medicinali, purchè registrate, nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmacologico milanese, sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. numeri 633 e 965 in data 23 luglio 1956 e 24 luglio 1957, con i quali la ditta Laboratorio farmacologico milanese fu autorizzata a produrre nella propria officina di Milano, via Codogno, 5, preparati galenici, limitatamente alle preparazioni in fiale, supposte e sciroppi e specialità medicinali purchè registrate;

Vista la comunicazione in data 11 gennaio 1969, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di voler rinunziare alle autorizzazioni concesse con i decreti sopra citati, avendo cessato in tale sede ogni attività farmaceutica;

Visto l'art. 144 del testo unico delle leggi sanitarie in data 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 2 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 161 del predetto testo unico, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre preparati galenici e specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio farmacologico milanese, sita in Milano, via Codogno, 5, concesse con decreti A.C.I.S. numeri 633 e 965 in data 23 luglio 1956 e 24 luglio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4191)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1969.

Revoca, su rinunzia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domus, sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti A.C.I.S. numeri 902 e 903 in data 8 maggio 1957, con i quali la ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domus è stata autorizzata alla produzione di specialità medicinali chimiche e preparati galenici limitatamente alle forme: soluzioni in genere, sciroppi, polveri, compresse, confetti, pomate e fiale, nella officina farmaceutica sita in Torino, corso Regina Margherita, 264;

Vista la comunicazione in data 22 luglio 1968, con la quale la ditta suindicata ha dichiarato di rinunciare alle autorizzazioni rilasciate nella officina di corso Regina Margherita, 264, Torino;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento n. 478 in data 3 marzo 1927;

Decreta:

Sono revocate su rinunzia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e preparati galenici, nella officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Domus, sita in Torino, corso Regina Margherita, 264, concesse con decreti numeri 902 e 903 in data 8 maggio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 23 aprile 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(4193)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1969.

Modificazioni alla tabella allegata al decreto ministeriale 2 novembre 1968, riguardante le restituzioni all'esportazione per arance dolci, mandarini, limoni, succhi di arancia e di limone.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di prodotti ortofrutticoli (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968);

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 9 luglio 1968), che fissa il prezzo di acquisto dei limoni per la campagna 1968-1969 per interventi nel mercato in caso di crisi grave;

Visti i decreti ministeriali 16 dicembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 27 dicembre 1968) che fissano il prezzo di acquisto delle arance dolci e dei mandarini per la campagna 1968-69 per intervento nel mercato in caso di crisi grave;

Considerato che la partecipazione italiana al commercio internazionale dei prodotti di cui all'allegato elenco rischia di essere compromessa a causa delle misure di stabilizzazione del mercato comunitario ed a seguito di pratiche anormali poste in essere da parte di taluni Paesi terzi concorrenti, presenti nei mercati di sbocco italiani;

Considerato che, per quanto concerne, in particolare, i succhi di agrumi, la fissazione di un prezzo di acquisto per il prodotto di base modifica le condizioni di approvvigionamento dell'industria di trasformazione, la quale potrà rifornirsi di materia prima soltanto nei limiti in cui offra un prezzo superiore a quello di acquisto, escludendo, quindi, la possibilità per detta industria di approvvigionarsi, come in precedenza, nei momenti più favorevoli di mercato derivanti da un libero confronto dell'offerta e della domanda;

Considerato che, per i prodotti stessi, si rende in conseguenza necessario accordare restituzioni all'esportazione in conformità all'art. 11 del regolamento CEE n. 159/66;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 2 novembre 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 287 dell'11 novembre 1968), concernente le restituzioni all'esportazione di agrumi e succhi;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le restituzioni spettanti per le esportazioni in precedenza effettuate, la tabella annessa al decreto ministeriale 2 novembre 1968, concernente le restituzioni all'esportazione di agrumi e succhi, è sostituita con quella allegata al presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 maggio 1969

Il Ministro per le finanze
REALE

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
E. COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per il commercio con l'estero
V. COLOMBO

Restituzione all'esportazione verso Paesi terzi per arance dolci, mandarini, limoni, succo di arancia e succo di limone

Numero della tariffa doganale	Denominazione della merce	Paesi di destinazione	Data di decorrenza	Misura della restituzione (Lit. q.le netto)
ex 08.02 A	Arance dolci	Tutti i Paesi extracomunitari	15 febbraio 1969	2.100 (1)
ex 08.02 B	Mandarini	Id.	Id. (2)	1.200
08.02 C	Limoni	Id.	Id. (3)	900
ex 20.07	Succo di arancia	Id.	Id.	6.000 (5)
ex 20.07	Succo di limone	Id.	Id. (4)	1.840 (6)

(1) Per il periodo 1° aprile-15 ottobre si applica una restituzione di L. 1500 al quintale netto.

(2) Tuttavia per le destinazioni Svezia e Svizzera la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3) Tuttavia per le destinazioni Polonia, Svezia, Ungheria e Regno Unito la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(4) Tuttavia per le destinazioni verso il Regno Unito la nuova aliquota si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

(5) Tale importo si riferisce ad un prodotto 6 volte concentrato; per diversa concentrazione la restituzione verrà proporzionalmente ridotta o aumentata, tenuto conto che per ogni unità di concentrazione la misura della restituzione stessa è di L. 1000 al quintale netto. Il grado di concentrazione sarà accertato mediante analisi.

(6) Tale importo si riferisce ad un prodotto 4 volte concentrato; per diversa concentrazione la restituzione verrà proporzionalmente ridotta o aumentata, tenuto conto che per ogni unità di concentrazione la misura della restituzione stessa è di L. 460 al quintale netto. Il grado di concentrazione sarà accertato mediante analisi.

Il Ministro per le finanze: REALE

(4303)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 3 maggio 1969:

Donini Antonio, notaio residente nel comune di Monzuno, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna.

Angelini Carlo Alberto, notaio residente nel comune di Petritoli, distretto notarile di Ascoli Piceno, è trasferito nel comune di Bologna.

Morini Gianfranco, notaio residente nel comune di Sesta Godano, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Bologna.

Parisio Sergio, notaio residente nel comune di Novoli, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Bologna.

Manghi Arrigo, notaio residente nel comune di Luzzara, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

Prati Alberto, notaio residente nel comune di Gualtieri, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

Veneri Carlo, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Reggiolo, distretto notarile di Reggio Emilia.

(4229)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1969, registro n. 2 Turismo e spettacolo, foglio n. 194, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dai signori Pietro ed Eufemia Marzella in data 21 dicembre 1967 per l'annullamento del provvedimento del Ministero del turismo e dello spettacolo, con il quale è stato autorizzato il sig Fernando Diamanti ad aumentare il numero dei posti (da 151 a 550) nell'arena cinematografica « Vittoria » in S. Felice Circeo annessa al cinema permanente « Vittoria ».

(4227)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Adriano Beni, nato a Roma il 28 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 7 maggio 1965.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

La dott.ssa Maria Grazia Bocedi, nata a Piacenza il 23 aprile 1940, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 24 giugno 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

Il dott. Enrico Viva, nato a Ruffano (Lecce) il 14 ottobre 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Pavia in data 2 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Pavia.

Il dott. Domenico Veneziano, nato a Pagani (Salerno) il 23 agosto 1939, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 31 maggio 1966.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Pier Francesco Scarpulla, nato a Teramo il 2 febbraio 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Ferrara in data 6 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Ferrara.

Il dott. Mario Longobardi, nato a Scafati (Salerno) l'11 ottobre 1941, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 26 maggio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

Il dott. Gianfranco Iafrancesco, nato a Roma il 18 aprile 1942, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 26 aprile 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4058)

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica e della cattedra di radiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica e della cattedra di radiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4304)

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo classico « M. Gioia » di Piacenza ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Piacenza numero 8003/2-32-29 del 3 aprile 1969, il preside del liceo classico « M. Gioia » di Piacenza, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare dalla signora Massari Laura in Patroni la somma di L. 4.000.000 in obbligazioni I.M.I. per l'istituzione di una borsa di studio intitolata « Massimo Patroni ».

(4203)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1969, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 257.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4213)

Autorizzazione al comune di Neoneli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Neoneli (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4166)

Autorizzazione al comune di Giba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Giba (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4167)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Ghilarza (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4168)

Autorizzazione al comune di Buggerru ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Buggerru (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4169)

Autorizzazione al comune di Spezzano Piccolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Spezzano Piccolo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.096.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4170)

Autorizzazione al comune di Vittorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Vittorito (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.220.823, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4171)

Autorizzazione al comune di S. Demetrio Corone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di S. Demetrio Corone (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.031.049, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4172)

Autorizzazione al comune di Laino Borgo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Laino Borgo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.555.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4173)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.689.728, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4214)

Autorizzazione al comune di Corna Imagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Corna Imagna (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 816.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4215)

Autorizzazione al comune di Montaguto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Montaguto (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.749.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4216)

Autorizzazione al comune di Arzergrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Arzergrande (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.135.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(4217)

Autorizzazione al comune di Valtopina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 30 aprile 1969, il comune di Valtopina (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.729.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4218)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

460° Elenco dei provvedimenti di concessioni minerarie

Decreto ministeriale 10 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 4 Industria e commercio, foglio n. 350, con il quale la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale denominata « Terme Duratorre di Sujo », sita in territorio del comune di Castelforte, provincia di Latina — accordata con decreto ministeriale 17 settembre 1957 per la durata di anni trenta ai signori Benedetto Duratorre fu Giuseppe e Luigi Duratorre fu Michele — è intestata, con effetto decorrente dal 12 gennaio 1967, ai signori Filomena Rossi vedova di Antonio Duratorre, Benedetto Duratorre fu Filippo, Edoardo Duratorre fu Filippo, nonchè alla sig.na Maria Laura Duratorre fu Luigi, salvo il diritto di usufrutto uxorio spettante sulla quota di sua spettanza alla di lei madre Rosaria Rita Cicia vedova di Luigi Duratorre, tutti rappresentati dalla signora Filomena Rossi vedova di Antonio Duratorre, domiciliata in Castelforte, provincia di Latina.

Decreto ministeriale 25 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 9, con il quale alla Società romana acque minerali e derivati - A.C.M.I. soc. a r. l., con sede in Roma, è rilasciata la concessione della sorgente di acqua minerale nella località denominata « S. Maria Nuova », in territorio del comune di Roma, per la durata di anni trenta a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 2 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1969, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 1, con il quale alla Soc. p. Az. Forze Endogene Napoletane - S.A.F.E.N., con sede in Roma, è riconferita la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale per uso terapeutico denominata « Citara Pietra Bianca », sita in territorio del comune di Forio d'Ischia, provincia di Napoli, a decorrere dal 17 aprile 1962 e per la durata di anni trenta, venendo pertanto a cessare, dalla data odierna, il regime di custodia delle sorgenti.

Decreto ministeriale 7 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 65, con il quale al sig. Valentino Ferrante, residente in Chieti Scalo, è rilasciata la concessione del giacimento di rocce asfaltiche e bituminose, nella località denominata « Pratedonica », del comune di Caramanico Terme, provincia di Pescara, per la durata di anni dodici a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto ministeriale 11 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 87, con il quale ai signori Gennaro Ciorra, Mario Ciorra e Pasquale Ciorra, rappresentati dal primo, residente in Castelforte, provincia di Latina, è accordata, per la durata di anni venti a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione delle sorgenti di acqua termo-minerale in località denominata « Terme Ciorra », del comune di Castelforte, provincia di Latina.

Decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 86, con il quale è accettata, a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia del sig. Luigi Parroccini, domiciliato a Civita Castellana, provincia di Viterbo, alla concessione di silicati idrati di alluminio denominata « Fosso della Pietrara », sita in territorio del comune di Civita Castellana, provincia di Viterbo.

Decreto ministeriale 7 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 318, con il quale la concessione per minerali di ferro, manganese e bario denominata « Buca della Vena », sita in comune di Stazzema, provincia di Lucca, della quale è titolare la Società industriale mineraria apuana - S.I.M.A. - S. p. a., con sede in Firenze, è rinnovata per la durata di anni venti a decorrere dal 16 maggio 1967, per i minerali di ferro e bario e con esclusione dei minerali di manganese.

Decreto ministeriale 5 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 1969, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 138, con il quale è accettata a decorrere dalla data del presente decreto, la rinuncia della Società italiana prodotti asfaltici (S.I.P.A.), con sede in Frosinone, alla concessione della miniera di asfalto denominata « Monte Coliuccio », sita in territorio dei comuni di Guarcino, Torre Cajetani, Trevigliano e Vico nel Lazio, provincia di Frosinone.

Decreto ministeriale 11 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 333, con il quale la concessione delle sorgenti di acque salso-bromo-iodiche denominata « Monticelli II » sita in territorio dei comuni di Montechiarugolo e di S. Lazzaro Parinense, provincia di Parma, della quale è titolare a tutto l'8 agosto 1968 il sig. Vieri Borrini, residente a Monticelli Terme, provincia di Parma, è rinnovata per la durata di anni venticinque a decorrere dal 9 agosto 1968.

Decreto ministeriale 7 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1969, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 268, con il quale ai signori Costantino, Donato e Antonio Cutolo fu Michele, rappresentati dal primo, domiciliato in Rionero in Vulture, provincia di Potenza, è accordata la concessione delle sorgenti di acqua minerale nella località denominata « Visciolo », del comune di Rionero in Vulture, provincia di Potenza, per la durata di anni 20 a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto ministeriale 12 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1969, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 26, con il quale la concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Monte dei Giubillini », sita in territorio dei comuni di Sedrina, Sorisole e Villa d'Almè, provincia di Bergamo, di cui è titolare la ditta Giorgio Ghisalberti di Mario e Giovanni Ghisalberti, in base al decreto prefettizio in data 16 dicembre 1964, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del presente decreto, alla società Fonte Prealpi S. p. a., con sede in Bergamo.

Decreto ministeriale 13 marzo 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1969, registro n. 6 Industria e commercio, foglio n. 27, con il quale la quota di compartecipazione spettante al sig. Giacomo Borgna sulla concessione della sorgente di acqua minerale denominata « Cani », sita in territorio del comune di Vanzone con San Carlo, provincia di Novara, è trasferita ed intestata, a decorrere dal 17 maggio 1967 a parti uguali ai di lui figli Borgna Genesia in Longa e Borgna Dionigi.

Per effetto del trasferimento suddetto la concessione, originariamente rilasciata per dieci anni con decreto prefettizio 20 aprile 1963, ai signori Giacomo Borgna, Gimillini Carlo e Fabris Pietro, è quindi intestata, con effetto decorrente dal 17 maggio 1967 ai signori Gimillini Carlo e Fabris Pietro, già contitolari della medesima, nonchè ai germani Borgna Dionigi e Borgna Genesia in Longa per la quota parte loro spettante, tutti rappresentati dal sig. Fabris Pietro, domiciliato in comune di Vanzone con San Carlo, provincia di Novara.

Decreto del prefetto della provincia di Belluno 20 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti - Delegazione Regionale di Venezia - il 7 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 35, con il quale al comune di Pieve di Cadore, provincia di Belluno, è accordata la concessione per lo sfruttamento dell'acqua minerale delle sorgenti Alta e Bassa in località denominata « Lagole », in territorio del comune di Calalzo, provincia di Belluno, per la durata di anni dieci a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto dell'ispettore generale capo del Distretto minerario di Firenze 8 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Firenze - il 7 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n 1, con il quale alla Società chimica Larderello - S.p.a., con sede in Milano, è concessa la facoltà di coltivare il giacimento di sale e acque salse in località « Doccini », in territorio dei comuni di Pomarance, Montecatini Val di Cecina e Volterra, provincia di Pisa, per la durata di anni venticinque a decorrere dalla data del presente decreto.

Decreto del prefetto della provincia di Como 31 gennaio 1969, registrato alla Corte dei conti - Delegazione regionale di Milano - il 22 febbraio 1969, registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 119, con il quale ai signori Raveglia Francesco e figli dottor Maurizio e Dalmazio, rappresentati dal sig. Raveglia Francesco, domiciliato e residente a Milano, è accordata, per la durata di anni dieci, a decorrere dalla data del presente decreto, la concessione di coltivare il giacimento di acqua minerale denominata « Sorgente Paraviso » sita in territorio del comune di Lanzo d'Intelvi, provincia di Como.

(3990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 88

Corso dei cambi del 12 maggio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	629,50	628 —	628 —	627,44	627 —	629,50	627,50	627,44	629,50	627,50
$ Can.	584,30	583,85	583 —	582,50	582,90	584,30	582,50	582,50	584,30	583,75
Fr. Sv.	145,22	145,05	145,05	145,09	144,90	144,22	145,11	145,09	145,22	145,25
Kr. D.	83,57	83,45	83,40	83,27	83,05	83,57	83,30	83,27	83,57	83,50
Kr. N.	88,04	87,45	87,88	87,83	87,25	88,04	87,83	87,83	88,04	87,90
Kr. Sv.	121,63	121,70	121,40	121,285	121,10	121,63	121,30	121,285	121,63	121,50
Fol.	172,95	172,55	173 —	172,75	172,60	172,95	172,82	172,75	172,95	172,90
Fr. B.	12,49	12,48	12,50	12,4920	12,455	12,49	12,50	12,4920	12,49	12,49
Franco francese	126,64	126,10	126,52	126,21	126 —	126,64	126,24	126,21	126,64	126,40
Lst.	1499,85	1497,50	1499 —	1497,90	1497,75	1499,85	1497,50	1497,90	1499,85	1498,75
Dm. occ.	167 —	157,85	156,90	156,87	156,80	167 —	157 —	156,87	167 —	157,50
Scell. Austr.	24,29	24,25	24,22	24,2230	24,25	24,29	24,24	24,2230	24,29	24,25
Escudo Port.	22,05	22,05	22,08	22,03	22,12	22,05	22,10	22,03	22,05	22,04
Peseta Sp.	9 —	8,95	9 —	8,97	9 —	9,05	8,99	8,97	9 —	9 —

Media dei titoli del 12 maggio 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,20
» 5 % (Ricostruzione)	96,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,80
» 5 % (Città di Trieste)	96,05
» 5 % (Beni Esteri)	95,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	101 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
» » » 5 % 1977	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,725
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 maggio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	627,47
1 Dollaro canadese	582,50
1 Franco svizzero	145,10
1 Corona danese	83,85
1 Corona norvegese	87,83
1 Corona svedese	121,292
1 Fiorino olandese	172,785
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	126,225
1 Lira sterlina	1497,70
1 Marco germanico	156,935
1 Scellino austriaco	24,231
1 Escudo Port.	22,065
1 Peseta Sp.	8,98

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale militare di Bari ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici.

Con decreto n. 300.10.III.9/11/1389, in data 2 dicembre 1968 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale militare di Bari è autorizzata ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici con sede presso l'ospedale medesimo.

(4182)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Rimini

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1969, n. 173, è stata approvata con alcune prescrizioni, la variante al piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Rimini per il comprensorio n. 5 « Ausa ».

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(4231)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Siderno (Rettifica)

A rettifica del comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 12 aprile 1969, concernente il trasferimento al patrimonio dello Stato di area demaniale marittima sita nel comune di Siderno, si precisa che la zona trasferita, avente la superficie di mq. 1788,31, è riportata nel catasto del comune di Siderno al foglio n. 33, particelle n. 119 e n. 511 e al foglio n. 34, particelle n. 302 e n. 303.

(4305)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITA

Errata-corrige

Nell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 30 aprile 1969, a pagina 2680, seconda colonna, riga 5ª, ove è scritto: « *c*) con la dicitura 1° luglio 1966-1° luglio 1989: » leggasi: « *c*) con la dicitura 1° luglio 1966-1° gennaio 1989: ».

(4234)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per titoli ed esami, fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio, a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291;

Ravvisata l'opportunità di indire un concorso per titoli ed esami per il conferimento di trentacinque posti disponibili nella qualifica di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami fra laureati in giurisprudenza od in economia e commercio a trentacinque posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato.

Al concorso predetto possono partecipare:

a) gli impiegati civili delle carriere direttive, anche speciali, di tutte le amministrazioni dello Stato i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, abbiano compiuto complessivamente cinque anni di servizio nelle carriere medesime ancorchè pervenutivi ai sensi dell'art. 161, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i professori ordinari di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondaria e gli assistenti ordinari delle università degli studi, i quali abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno cinque anni di insegnamento come ordinari;

c) gli iscritti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, da almeno quattro anni negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, posseggano tutti i requisiti richiesti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di trentacinque anni, salvo le elevazioni del limite superiore di età previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso, non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico n. 3/1957.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni sessanta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno agli uffici sopraindicati dopo il termine stabilito nel comma precedente, anche se spedite entro il termine medesimo.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) i titoli di studio posseduti, con l'indicazione dell'anno e dell'Università od Istituto presso cui sono stati conseguiti;

c) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

d) il domicilio;

e) il recapito al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni;

f) i titoli posseduti fra quelli indicati nel successivo articolo 4.

Inoltre, gli aspiranti che abbiano titolo a partecipare al concorso ai sensi della lettera *c*) del precedente art. 1 e che non siano dipendenti statali, debbono dichiarare:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

3) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali pendenti a loro carico;

4) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

5) i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni del limite massimo di età.

La firma da apporsi in calce alla domanda in parola deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o dell'istituto di istruzione presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto ministeriale motivato.

Art. 3.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui allo art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1958, n. 557.

Art. 4.

La commissione giudicatrice, prima dell'espletamento delle prove di esame, procede all'attribuzione a ciascun candidato dei punteggi parziali per i singoli titoli valutabili ed alla determinazione del conseguente punteggio complessivo, tenendo conto delle seguenti categorie di titoli:

1) servizi prestati in ruoli della carriera direttiva, anche speciale, e del soppresso gruppo *A*, i periodi di insegnamento compiuto in qualità di professore ordinario di ruolo *A* o di ruolo *B* degli istituti di istruzione secondari o in qualità di assistente ordinario delle Università degli studi, e periodi di durata della iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti.

Limitatamente al titolo fatto valere dal candidato per l'ammissione al concorso, sarà detratto il periodo minimo richiesto dal precedente art. 1, lettere *a*), *b*) e *c*);

2) numero, qualità e votazione dei diplomi di laurea posseduti;

3) qualità dei servizi prestati in ruoli delle carriere direttive e di concetto e dei soppressi gruppi *A* e *B* delle amministrazioni dello Stato, nonchè di quelli prestati presso enti pubblici con mansioni direttive e di concetto;

4) incarichi, encomi, lavori originali elaborati per il servizio;

5) pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie.

Art. 5.

a) I requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili dello Stato debbono essere dichiarati dagli aspiranti indicati nella lettera *c*) del precedente art. 1, come disposto nel successivo articolo 8.

b) I requisiti attestanti l'appartenenza ad una delle categorie di cui al precedente art. 1 debbono essere documentati — a pena di decadenza — entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto.

c) I titoli di merito di cui al precedente art. 4 debbono essere posseduti allo scadere del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso e dovranno essere documentati a cura degli interessati, — pena la esclusione della loro valutabilità — entro i 30 giorni successivi a quello del predetto termine utile per la presentazione delle domande.

I suddetti titoli di merito, fatta eccezione dei titoli di studio, debbono essere rilasciati in data non anteriore a quella di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella documentazione di titoli, si osservano le seguenti modalità:

1) i servizi civili statali debbono essere documentati mediante copia dello stato matricolare, rilasciata dall'amministrazione competente, dalla quale risultino anche i giudizi complessivi annuali riportati nell'ultimo quinquennio. Tale documento deve essere munito della prescritta marca da bollo;

2) i periodi di durata dell'iscrizione negli albi degli avvocati o dei procuratori o dei dottori commercialisti vanno documentati mediante certificati in carta da bollo da L. 400 rilasciati dai competenti uffici dei rispettivi ordini professionali;

3) i titoli di studio debbono essere documentati mediante l'originale o la copia autentica nonchè con certificati in carta da bollo da L. 400, rilasciati dalle competenti autorità scolastiche, dai quali risultino, altresì, i voti conseguiti nelle singole materie ed il voto finale del relativo corso di studi.

E' equiparato all'originale il certificato sostitutivo di esso, purchè rilasciato con tale valore a tutti gli effetti;

4) la qualità dei servizi civili prestati presso lo Stato e gli enti pubblici, deve essere attestata, con particolare riferimento alla natura dell'attività svolta, mediante certificato in carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente autorità.

Lo stesso od altro analogo certificato potrà attestare anche gli incarichi, gli encomi ed i lavori originali elaborati per il servizio;

5) le pubblicazioni in materie giuridiche, amministrative, economiche e finanziarie debbono essere prodotte in duplice esemplare, firmate dall'interessato.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati o giacenti presso questa od altre amministrazioni.

Art. 6.

Le prove scritte verteranno sui seguenti gruppi di materie:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) diritto civile e commerciale;

3) economia politica, scienza delle finanze, diritto finanziario e statistica metodologica ed economica;

4) computisteria e ragioneria, contabilità di Stato e matematica finanziaria.

La prova orale, alla quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle quattro prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse, verterà sulle materie delle stesse prove scritte, nonchè sui servizi di istituto della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riferimento a quelli dell'Ispettorato generale di finanza.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva è determinata dal punteggio attribuito nella valutazione dei titoli, dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto conseguito nella prova orale.

Nell'espletamento delle prove di esame si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove di esame si svolgeranno a Roma nei locali e nei giorni che saranno a suo tempo indicati.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno all'anzidetta Ragioneria generale dello Stato oltre il precitato termine di giorni quindici.

Art. 8.

I concorrenti, estranei all'amministrazione dello Stato, dichiarati vincitori debbono far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nell'art. 1, primo comma. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato, attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nei suddetti certificati dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo da L. 400 contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e di quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alla lettera *c*) e *d*), del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri od enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esso inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la loro pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3/1957 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/1957.

Art. 11.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con l'esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) libretto ferroviario o tessera ferroviaria di nuovo tipo.

Art 12.

I vincitori del concorso, in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ispettori in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ispettori dell'Ispettorato generale di finanza della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di esperimento di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole delle prestazioni con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Per i casi di esonero dal periodo di prova si applica il disposto dell'art. 10 del testo unico n. 3/1957.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico nella misura di un dodicesimo dello stipendio annuo lordo di L. 1.991.600 (ex coefficiente 402), oltre gli altri assegni spettanti per legge.

Ai vincitori del concorso in parola, provenienti da altri ruoli del personale statale, competerà il trattamento economico previsto dall'art. 202 del testo unico n. 3/1957 ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo, spetterà il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1969
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 270

(3875)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 28 ottobre 1968, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice;

Visto l'art. 3 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, e l'art. 8 della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

La commissione degli esami per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori, è costituita come appresso:

Presidente effettivo:

Laporta dott. Errico, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti:

Bevilacqua dott. Raffaele, consigliere Corte di cassazione;
Pascasio dott. Michelangelo, consigliere Corte di cassazione;
Cervati avv. Guido, nato a Napoli il 18 settembre 1907, iscritto all'albo speciale Corte di cassazione;
Piaggio avv. Giovanni Battista, nato a Napoli il 31 dicembre 1911, iscritto all'albo speciale Corte di cassazione.

Presidente supplente:

Erra dott. Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione.

Componenti supplenti:

Lignola dott. Ferdinando, consigliere della Corte di cassazione;
Cutrupia dott. Aldo, sostituto procuratore generale presso Corte di cassazione;
Cannada Bartoli avv. Eugenio, nato a Palermo il 16 gennaio 1925, iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione;
Abbamonte avv. Giuseppe, nato a Napoli il 17 marzo 1923, iscritto all'albo speciale Corte di cassazione.

L'ufficio di segreteria è costituito dai magistrati Androvetto dott. Alberto, Perticone dott. Giacomo, Pedrolli dott. Marco, Tonini dott. Paolo Maria e dai funzionari di cancelleria Monforte Vittorio, Lavecchia Nicola, Pucci Giuseppe, Pappalardo Domenico e Colesanti Flavio.

La spesa prevista graverà per L. 1.000.000 (unmilione) sul cap. 1052, art. 3, e per altre L. 600.000 (seicentomila) sull'art. 8 dello stesso capitolo.

Roma, addì 11 aprile 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1969
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 56

(4085)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno di facoltà dell'Accademia di sanità militare interforze - Corpo sanitario della Marina militare (ruolo medici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 26 luglio 1968, emanato di concerto con il Ministro per il tesoro, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1968, registro n. 22

Difesa, foglio n. 327, concernente il concorso per l'ammissione di quindici allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici) per l'anno accademico 1968-1969, di cui:

n. 10 per il 1° anno della facoltà;

n. 5 per il 3° anno della facoltà;

Visto il decreto del Ministro per la difesa in data 20 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1968, registro n. 29 Difesa, foglio n. 294, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per l'ammissione di quindici allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici) - anno accademico 1968-1969;

Tenuto presente che nessun candidato si è presentato per concorrere per l'ammissione al 3° anno e che pertanto a norma dell'art. 1 del decreto 26 luglio 1968 i relativi cinque posti disponibili possono essere devoluti al 1° anno;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968, concernente la delega di firma agli Onorevoli Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno di facoltà di quindici allievi del Corpo sanitario della marina militare (ruolo medici) di cui alle premesse:

1. Simonetti Francesco
2. Giordano Amerigo
3. Gortano Gortan
4. Cantiello Francesco
5. Fossari Pasquale
6. Catani Paolo
7. Diaco Antonio
8. Ibba Lucio
9. Camerini Maurizio
10. Franceschini Andrea
11. Ballati Daniele
12. Troia Vincenzo
13. Bellucci Daniele
14. Baglivo Antonio
15. Collara Claudio

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1969
Registro n. 9 *Difesa, foglio n.* 379

(4039)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9070 del 16 maggio 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1967 nei comuni di Napoli (condotta di Secondigliano e Pianura), Casamarciano, Cimitile, Grumo Nevano, S. Giuseppe Vesuviano;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici della provincia di Napoli e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con le modifiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955; n. 854, alla legge 13 marzo 1958, n. 296, al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, all'articolo unico della legge 8 marzo 1968;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1967, è così composta:

Presidente:

Pierro dott. Vittorio, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

Santoro dott. Matteo, medico provinciale superiore;

Bossa prof. Guido, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;

Scotto dott. Benedetto, vice prefetto;

Cortese prof. Giuseppe, docente in clinica chirurgica generale;

La Rocca dott. Aristide, medico condotta di Nola.

Segretario:

Limata dott. Giovanni, direttore di sezione.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo a Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, a quello della prefettura e dei comuni interessati.

Napoli, addì 17 aprile 1969

Il medico provinciale: CANALIS

(4187)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00151 del 4 gennaio 1968, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario dei seguenti consorzi di comuni: consorzio di Petronà, Cerva e Belcastro; consorzio di Squillace, Stalettì e Vallefiorita;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Catanzaro, dell'ordine provinciale dei medici e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 231 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di ufficiale sanitario per le sedi di cui in premessa, è così costituita:

Presidente:

Panissidi dott. Aldo, ispettore generale del Ministero della sanità.

Componenti:

De Marinis dott. Federico, direttore di sezione della prefettura di Catanzaro;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Messina;

Condorelli prof. Mario, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Messina;

Lania dott. Antonio, ispettore generale del Ministero della sanità;

Morica dott. Gioacchino, ufficiale sanitario di Catanzaro.

Segretario:

Notarianni dott. Ivan, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La predetta commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Catanzaro e dei comuni interessati.

Catanzaro, addì 22 aprile 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(4069)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4483 in data 20 agosto 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di condotte ostetriche vacanti al 30 novembre 1967;

Ritenuto di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Pesaro, dall'ordine provinciale dei medici e dal collegio ostetriche di Pesaro e dalle amministrazioni interessate;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è costituita come segue:

Presidente:

Corea dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:

Indraccolo dott. Francesco, vice prefetto vicario;

De Gregori dott. Marcello, medico provinciale di 1ª classe;

Pavoni prof. Antonio, primario ostetrico dell'ospedale civile di Pesaro;

Perolo prof. Fernando, primario ostetrico dell'ospedale civile di Fano;

Rondini Cesira, ostetrica condotta scelta a norma della legge n. 220 citata in premessa

Le funzioni di segretario saranno espletate dal dott. Romanelli Francesco, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso l'ospedale civile di Pesaro

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, all'albo pretorio della prefettura e all'albo dei comuni interessati.

Pesaro, addì 17 aprile 1969

Il medico provinciale: CAVINA

(4068)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VICENZA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del macello del comune di Vicenza

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 401/C.4 del 23 marzo 1968, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore del macello del comune di Vicenza;

Visto che la commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1512/C.4 del 12 novembre 1968 ha rimesso all'ufficio per il seguito di competenza, i verbali del concorso;

Accertata la regolarità degli atti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Dal Santo Fausto . . . . . . punti 169,048
2. Colosi Arturo . . . . » 165,320
3. Latini Alberto . . . . » 156,225

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del proprio ufficio, della prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 2 maggio 1969

Il veterinario provinciale: SAINI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso al posto di direttore del macello del comune di Vicenza;

Ritenuto dover procedere alla dichiarazione del vincitore del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Fausto Dal Santo, nato a Vicenza il 3 febbraio 1926, è dichiarato vincitore del concorso al posto di direttore del macello pubblico del comune di Vicenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Vicenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, della prefettura e del comune di Vicenza.

Vicenza, addì 2 maggio 1969

Il veterinario provinciale: SAINI

(4189)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.